

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea denominativo «EDUCTOR» — Marchio dell'Unione europea n. 12 250 593

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1311/2019-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura;
- in subordine, annullare tanto la decisione impugnata quanto la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione di norme che prescrivono determinate forme.

---

## **Ricorso proposto il 13 febbraio 2020– Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO)**

**(Causa T-86/20)**

(2020/C 114/17)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e A. Cserny, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «SCIO» — Marchio dell'Unione europea n. 11 191 194

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1312/2019-5.

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un nuovo esame;
- in subordine, annullare sia la decisione impugnata che la decisione di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un nuovo esame.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione di forme sostanziali.

---

## **Ricorso proposto il 13 febbraio 2020 — Rivière e a./Parlamento**

**(Causa T-88/20)**

(2020/C 114/18)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* Jérôme Rivière (Nizza, Francia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

### **Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione orale del presidente del Parlamento europeo del 13 gennaio 2020, che vieta la presenza di una bandiera nazionale sui banchi dei deputati;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione e allo snaturamento in diritto e in fatto dell'articolo 10 del regolamento interno del Parlamento europeo nonché alla violazione dell'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea, in particolare poiché la bandierina che i parlamentari collocano sui loro banchi non è una bandiera né uno striscione. Inoltre, la presenza di siffatta bandierina non comprometterebbe il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, né il corretto funzionamento delle attrezzature del Parlamento o l'ordine in Aula, e non costituirebbe un comportamento inappropriato.
2. Secondo motivo, relativo alla violazione della prassi anteriore del Parlamento europeo e del principio della certezza del diritto che, secondo la giurisprudenza, è riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea come un «requisito fondamentale».